

Prot. n.56/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 5 Marzo 2014

Oggetto: **Adempimenti in materia di lavoro straordinario – Precisazioni ministeriali sulle sanzioni applicabili**

Il Ministero del Lavoro, con nota del 6 febbraio 2014, prende in esame le sanzioni amministrative applicabili al caso della retribuzione del lavoro straordinario "fuori busta"

Si segnala che il Ministero del Lavoro, con nota del 6 febbraio 2014, Prot. 37/0002642/MA007.A001., che si riporta in allegato, fornisce alcune precisazioni in merito alla sanzione applicabile nell'ipotesi di pagamento dello straordinario al lavoratore senza che ne sia data la necessaria evidenza nel cedolino paga (c.d. "fuori busta").

Al riguardo le sanzioni amministrative che sono prese in considerazione sono:

- quella di cui all'art. 5 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4 (da 125 euro a 770 euro) per la mancata o la ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, nel quale devono risultare – tra l'altro – tutti gli elementi che compongono la retribuzione, nonché distintamente le singole trattenute (come previsto dall'art. 1 della stessa Legge n. 4/1953);
- quella prevista dall'art. 18-bis, comma 6, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro, per aver violato la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo, secondo il quale lo straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (da 25 a 154 euro).

Secondo il Ministero del Lavoro, nell'ipotesi di retribuzione dello straordinario senza che il relativo valore sia registrato nel prospetto paga, troverebbe applicazione la sanzione di cui alla Legge n. 4/1953 e, qualora gli importi fossero inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 66/2003. Si fa presente che l'art. 39, comma 5, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2012, n. 133, prevede che con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla Legge n. 4/1953.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
Il VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)

pag. 1